



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2764 del 2025, proposto da Silvia Bastia, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Ministero Dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-Romagna, Ufficio V, Ambito Territoriale di Bologna, Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, Dott. Giuseppe Antonio Panzardi, Responsabile del Procedimento pro tempore, Dott.Ssa Letizia Finocchiaro, Dott.Ssa Simona Suraci, Dott.Ssa Giuseppina Agnini, Dott. Cesare Romani, Istituto di

Istruzione Superiore “Paolini-Cassiano” di Imola, Prof.Ssa Stefania Galeotti, Dott.Ssa Serena Antimi, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Franco Massimo Spiezia, Giuseppe Cupi, Immacolata Marra, Antonio Sampaoli, Valerio Spingola, Laura De Grandis, Andrea Zuddas, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Esclusione dalle GPS per le cdc A026 e A027 e risoluzione contratto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ravvisata la sussistenza del *periculum in mora* nello *spatium temporis* intercorrente fra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile del 1 aprile 2025, anche in considerazione del documentato provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro;

Ritenuto, pertanto, opportuno *medio tempore* - esclusivamente in ragione del rilevato *periculum* ed al mero fine di lasciare la *res adhuc integra* - sospendere gli impugnati provvedimenti, impregiudicata ogni decisione cautelare nella idonea sede collegiale, ai sensi dell'art. 55 cpa;

Vista l'istanza di parte e ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizza la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

Ravvisata l'opportunità, per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., di disporre il deposito a carico dell'Amministrazione intimata di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del

decidere;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza cautelare nei sensi di cui in parte motiva, impregiudicata ogni decisione cautelare nella idonea sede collegiale.

Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 1 aprile 2025.

Autorizza la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi di cui alla motivazione.

Invita l'Amministrazione intimata al deposito di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché di copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma il giorno 27 febbraio 2025.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.